

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO BASIC AUTOVETTURE

Nel presente Set informativo sono contenuti:

- Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione e Glossario.

Il prodotto è conforme alle Linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente
quanto riportato all'interno del presente documento

Edizione 06/2020

“RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO BASIC” è distribuito da  UniCredit

Compagnia: CreditRas Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Responsabilità Civile Auto Basic
Autovetture

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questo prodotto assicura, con formula *bonus malus*, la Responsabilità Civile obbligatoria derivante dalla circolazione di autovetture (R.C.A.).



Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private
- ✓ Responsabilità civile per i danni che i soggetti trasportati a bordo del veicolo possono involontariamente causare a terzi durante la circolazione
- ✓ Responsabilità civile per i danni causati derivanti dalla circolazione dell'auto guidata illecitamente da figli minori o persone soggette alla tutela del Contraente
- ✓ Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree riservate a traffico e sosta di aeromobili entro il massimale di polizza.
- ✓ Danni materiali provocati a terzi dall'incendio del veicolo non conseguente alla circolazione
- ✓ Danni al veicolo provocati dal trasporto di vittime di incidenti stradali

La Compagnia risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La presente polizza prevede un massimale di 6.070 milioni di euro per i danni a persone indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, e un massimale di 1.220 milioni di euro per i danni a cose.



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile (R.C.A.):

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persone e a cose

Limitatamente ai soli danni a cose:

- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi naturali o adottivi del guidatore e del Proprietario del veicolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i precedenti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia ha il diritto di recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- ! Guida in stato di ebbrezza
- ! Gara di velocità non autorizzata
- ! Esercitazioni alla guida per conseguire la patente privata se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni vigenti
- ! Guida con patente scaduta.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale nell'Unione Europea, Svizzera, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Principato di Monaco, Serbia. L'assicurazione vale altresì negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali in essa indicate non siano barrate. Restano comunque ferme le maggiori garanzie previste in Polizza ed eventuali limitazioni territoriali indicate dalle singole garanzie.



Che obblighi ho?

- In sede di sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato, onde evitare la possibile perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ovvero la cessazione dell'assicurazione e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei suoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il Premio comprensivo di imposte e contributo S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale) è annuale e rappresenta l'importo complessivamente dovuto dal Contraente. Al momento del pagamento il Premio di Polizza può variare in funzione dell'adeguamento fiscale previsto dalla legge vigente. Il Premio è determinato in base ai parametri di personalizzazione e alla forma tariffaria del contratto e può essere pagato in un'unica soluzione con addebito diretto sul rapporto di conto corrente, Genius Card presso UniCredit S.p.A. o carta di credito della gamma UniCreditCard Flexia, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle stesse.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; diversamente, è operante dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e termina alla scadenza indicata in polizza, senza tacito rinnovo e senza necessità di disdetta. La copertura resta comunque attiva fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza.

Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.

Non è prevista la sospensione del contratto.



Come posso disdire la polizza?

Diritto di ripensamento: prima della data di decorrenza del contratto, il contraente può recedere dal contratto ottenendo il rimborso dell'intero premio pagato. Inoltre, il contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, a condizione che non sia nel frattempo occorso alcun sinistro, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e degli altri oneri a suo carico previsti per legge.

Risoluzione del contratto: è possibile sciogliere il contratto in qualsiasi momento per vendita, cessione in conto vendita, demolizione, furto, definitiva esportazione all'estero o ritiro dalla circolazione del veicolo assicurato dando tempestiva comunicazione alla Compagnia.

Assicurazione R.C. Auto

Autovetture

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP Aggiuntivo R.C. auto)

CreditRas Assicurazioni S.p.A., Gruppo Allianz
“Responsabilità Civile Auto Basic”

Data ultimo aggiornamento 01/06/2020

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

CreditRas Assicurazioni S.p.A - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. 800116633 - sito internet: www.creditrasassicurazioni.it;
e-mail: info_creditras@allianz.it; PEC: creditrasassicurazioni@pec.allianz.it.

CreditRas Assicurazioni S.p.A, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00088, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 19/03/1990, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990) - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'albo gruppi assicurativi n.018 - soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2019 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti:

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 114,8 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 52 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 47,2 milioni di euro.

Per ulteriori informazioni patrimoniali sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa sul sito <http://www.creditrasassicurazioni.it/creditrasassicurazioni/chi-siamo/report-SFCR> e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 83.423
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 28.270
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 173.933
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 173.933

e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Società pari al 208%

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali

Il Prodotto “Responsabilità Civile Auto Basic” garantisce la copertura della sola Responsabilità Civile Auto obbligatoria, proposta nella forma tariffaria bonus/malus.

La Responsabilità Civile Auto obbligatoria è la copertura con cui l'Assicurato si tutela contro i rischi di responsabilità civile per i danni causati a terzi (persone o cose) derivanti dalla circolazione del veicolo indicato in polizza nel limite del massimale previsto per legge pari a € 6.070.000 per persone e pari a € 1.220.000 per cose.

Garanzie estese	<p>La copertura Responsabilità Civile Auto si intende operante anche nei casi sotto indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità Civile da circolazione in aree private: la Polizza copre con i medesimi massimali anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione in aree private • Responsabilità civile da circolazione in aree riservate a traffico e sosta di aeromobili: la garanzia opera entro il limite di € 10.500.000 se il massimale stabilito in polizza è di importo superiore; oppure entro il massimale di polizza se quest'ultimo è di importo pari o inferiore al predetto limite. • Responsabilità Civile dei Trasportati: CreditRas Assicurazioni assicura, entro i limiti del massimale indicato in Polizza, la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso. • Responsabilità Civile per fatto di figli minori: CreditRas Assicurazioni assicura, entro i limiti del massimale indicato in Polizza, i danni causati a terzi dal veicolo assicurato guidato a insaputa del Proprietario da figli minori o da persone con lui conviventi soggette alla sua tutela (vedi art. 2048 del C.C.). • Ricorso Terzi da Incendio: CreditRas Assicurazioni assi-cura, con il limite massimo di € 160.000 per ogni sinistro, i danni materiali e diretti provocati a terzi dall'incendio del veicolo non conseguente alla circolazione, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio. • Soccorso vittime della strada: CreditRas Assicurazioni indennizza un importo massimo di € 300 per evento in caso di danni alle parti interne del veicolo causati dal trasporto documentato di vittime di incidenti stradali fino al posto di soccorso medico
Tipo di guida	<p>È possibile personalizzare la polizza in base al conducente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guida libera: qualsiasi conducente, purché abilitato secondo le norme di legge, può guidare il veicolo, indipendentemente dalla propria età • Guida esperta: la guida del veicolo è consentita solo al proprietario del veicolo e a conducenti con più di 23 anni di età e con più di due anni di patente. Il mancato rispetto di tale condizione comporta in caso di sinistro un'azione di rivalsa della compagnia fino a 5.000 euro.

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non previste

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

Non sono previste ulteriori garanzie aggiuntive



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Ci sono limiti di copertura?

Ulteriori casi di limitazioni

- Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza cui venga accertato un tasso alcolemico penalmente rilevante (ad oggi superiore a 0.8 grammi/litro ai sensi dell'art. 186 del vigente Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- Danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata;
- Veicolo adibito a scuola guida in assenza di istruttore abilitato;
- Veicoli con targa in prova, se l'utilizzo del veicolo è irregolare;
- Veicolo dato a noleggio con conducente, in violazione delle disposizioni vigenti;
- Danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili.

In questi casi, oltre che in quelli elencati nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo, l'impresa assicuratrice ha diritto a rivalersi sull'assicurato di quanto pagato come risarcimento ai terzi danneggiati



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: Sinistri relativi alla Responsabilità Civile Auto Il contraente o l'assicurato deve comunicare il sinistro all'impresa entro 3 giorni. Numero verde 800 894 022. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI).</p> <p>La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CreditRas Assicurazioni S.p.A. (procedura di risarcimento diretto) se:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia;• se, pure in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invaldità permanente superiore al 9%;• per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite. <p>La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte ovvero del responsabile del sinistro (procedura di risarcimento ordinario), se:</p> <ul style="list-style-type: none">• i veicoli coinvolti sono più di due;• uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia;• le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi. <p>Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su www.consap.it.</p> <p>In caso di sinistri con controparti estere: Nel caso in cui l'incidente sia con un veicolo straniero, l'Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI - Ufficio Centrale Italiano - C.so Sempione, 39 - 20145 Milano (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), che in seguito comunicherà il nome dell'Impresa incaricata di liquidare il danno. Nel caso in cui l'incidente con veicolo straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato, dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'UCI italiano), qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla l'Assicurato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A., Centro di informazione italiano, v. Yser 14 - 00198 Roma, fax 06.85796270, email: richieste.centro@consap.it.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di sinistro per proprie responsabilità, il contraente può evitare l'applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati. Info su www.consap.it</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>In sede di sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato, onde evitare la possibile perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ovvero la cessazione dell'assicurazione e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei suoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.</p> <p>La Compagnia del responsabile del Sinistro di Responsabilità Civile Auto formula l'offerta di risarcimento, oppure comunica le motivazioni che le impediscono di formularla, entro 60 giorni (entro 30 giorni in caso di sottoscrizione del modulo CAI da parte di entrambi i conducenti coinvolti). In caso di richiesta incompleta la Compagnia richiede un'integrazione e i termini decorrono dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. In caso di Sinistri mortali o con lesioni, l'offerta - o la comunicazione dei motivi di diniego – viene formulata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'Articolo 148 del Cod.A.P.</p>



Quando e come devo pagare?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è destinato a clienti persone fisiche classificate come clientela private, titolari di un conto corrente UniCredit o Geniuscard, che vogliono adempiere agli obblighi di legge e proteggere il proprio patrimonio dai danni provocati a terzi in caso di sinistri collegati alla circolazione in auto.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita dagli intermediari è stabilita nella misura del 13% calcolata sul premio imponibile

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il contratto o il servizio assicurativo, possono essere presentati per iscritto all'Impresa mediante:

- **posta cartacea indirizzata a**
CreditRas Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano;
- **Fax: 02 72162588;**
- **Indirizzo email: reclami@creditrasassicurazioni.it.**

L'Impresa fornirà risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall'Intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all'indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire all'Impresa, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante. Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello dell'Impresa in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dall'Impresa e dall'intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa.

Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.

All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è Reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.creditrasassicurazioni.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
------------------	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita (obbligatorio)	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> • Arbitrato: In caso di disaccordo in merito alla quantificazione del danno, ove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, è possibile demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo circa la nomina, dal Presidente del Tribunale competente. • Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato: Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it • Per la risoluzione di liti transfrontaliere: Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



CreditRas
ASSICURAZIONI SPA


Condizioni di Assicurazione

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO BASIC

Contratto di assicurazione
per Autovetture

Edizione 06/2020

Il presente documento, comprensivo di Glossario e di Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

“Responsabilità Civile Auto Basic” è distribuito da  UniCredit

**“Responsabilità Civile Auto Basic”
è distribuito da UniCredit S.p.A. tramite:**



AGENZIA

le Agenzie UniCredit contraddistinte UniCredit Private Banking

Per Sinistri, può chiamare i seguenti numeri:



oppure +39 02 26 609 225 (per chiamate dall'estero)



Glossario

4

Condizioni di Assicurazione

6

Norme generali che regolano il contratto

6

Responsabilità Civile Auto

9

In caso di Sinistro

12

Informativa sul trattamento dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza

14

Appendice A.1 Clausola bonus/malus

18

GLOSSARIO

Accessori: installazioni stabilmente fissate al veicolo, distinti in "di serie" e "optional", questi ultimi acquistati a parte anche presso fornitori diversi dalla casa madre.

Agenzie UniCredit: le Agenzie contraddistinte UniCredit Private Banking.

Apparecchi audio fono visivi: radio, lettori CD/DVD, televisori, registratori, navigatori satellitari stabilmente fissati comprese le autoradio estraibili. Sono esclusi i radio telefoni e/o telefoni cellulari.

Assicurato: per la garanzia Responsabilità Civile Auto verso terzi s'intende l'intestatario al PRA e il guidatore del veicolo assicurato.

Attestato di rischio: il documento che certifica la situazione assicurativa del veicolo, contenendo fra gli altri dati l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni, la classe di merito universale (CU) di provenienza e quella di assegnazione. Per i contratti in scadenza dal 1° luglio 2015, tutte le informazioni in esso contenute sono memorizzate in un'apposita banca dati accessibile alle Compagnie di assicurazione (c.d. dematerializzazione dell'Attestato di rischio).

Bonus/malus: è la forma tariffaria che prevede riduzioni o aumenti del Premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nel Periodo di osservazione.

Classe CU: classe di "Conversione Universale" (art. 134 del Cod.A.P.), che prevede regole di assegnazione ed evoluzione comuni per tutte le compagnie per la storia del rischio del veicolo assicurato.

Cliente UniCredit: persona fisica, titolare di rapporto di conto corrente UniCredit o carta prepagata nominativa ricaricabile Genius Card di UniCredit S.p.A.

Cod.A.P.: Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. del 7/9/05 n. 209).

Contraente: persona fisica o ditta individuale che stipula il contratto di assicurazione.

Documenti di assicurazione: certificato di assicurazione, carta verde, polizza e set informativo comprensivo di Condizioni di Assicurazione. Dal 18 ottobre 2015 il contrassegno perde validità ai fini assicurativi e cessa l'obbligo di esposizione.

Estero: i paesi non ricompresi nella definizione Italia.

Evento: qualunque situazione che impedisca al veicolo di marciare e di spostarsi autonomamente e/o nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

Guasto: danno subito dal veicolo assicurato per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da renderne impossibile la circolazione in condizioni normali. Tutte le operazioni di richiamo dei Veicoli, di manutenzione periodica, di ispezione, di installazione di accessori e di attesa di pezzi di ricambio, non sono considerate guasto.

Impresa: CreditRas Assicurazioni S.p.A.

Incidente Stradale: il danno subito dal Veicolo assicurato durante la circolazione sulla rete stradale, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli anche se dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, tale che provochi danni al Veicolo.

Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa al proprio Assicurato in caso di sinistro coperto dalla Polizza.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

I.U.R.: Identificativo Univoco di Rischio



Manodopera: il tempo necessario alla riparazione del Veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

Massimale (o Capitale assicurato): limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il sinistro.

Periodo di osservazione: periodo temporale che va dal giorno di decorrenza della Polizza e termina 2 mesi prima della scadenza annuale dell'assicurazione e per periodi successivi di 12 mesi, finalizzato all'osservazione di eventuali sinistri di Responsabilità Civile Auto provocati dal veicolo assicurato, finalizzata a registrare l'evoluzione della classe di merito.

Polizza: documento che prova il contratto di assicurazione.

PRA: Pubblico Registro Automobilistico.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, cioè prezzo dell'assicurazione comprensivo delle imposte e di eventuali oneri di legge.

Proprietario: persona (fisica o giuridica) a cui risulta intestato il veicolo presso il PRA.

Responsabilità in un sinistro: è principale quando la percentuale attribuita è maggiore di quella di ciascun altro veicolo coinvolto; è paritaria quando è uguale a quella di almeno un altro veicolo.

Risarcimento: somma pagata al terzo danneggiato in caso di sinistro di Responsabilità Civile Auto per un danno alle cose e/o persone (compreso il c.d. "danno morale").

Risarcimento diretto: la procedura che prevede – sia pure con dei limiti – in caso di sinistro tra due

veicoli a motore che i danneggiati rivolgano la richiesta di risarcimento direttamente all'impresa di Assicurazione con la quale hanno stipulato il contratto a copertura della loro RCA.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa (azione di): diritto della Compagnia di richiedere all'Assicurato il rimborso di quanto eventualmente pagato a terzi danneggiati in presenza delle situazioni disciplinate dalle Condizioni di Assicurazione.

Scoperto e Minimo: importo, calcolato in base a una percentuale sull'importo indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato nei casi previsti dalle condizioni di Polizza: se inferiore all'importo minimo indicato in Polizza, sarà quest'ultimo importo a restare a carico dell'Assicurato.

Sinistro: evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Spese di giustizia: costi vivi del processo liquidati dal giudice al termine del procedimento.

Surrogazione: diritto della Compagnia che ha pagato l'indennizzo al proprio Assicurato, di rivalersi nei confronti dei terzi responsabili del danno fino a concorrenza dell'importo indennizzato.

Veicolo: l'autovettura, immatricolata in Italia, di peso complessivo inferiore a 35 q e capienza massima di 9 persone.

Veicolo di "nuova immatricolazione" ai fini della Clausola bonus/malus: veicolo con meno di 60 giorni tra la data di immatricolazione o di avvenuta voltura al PRA e il giorno di decorrenza richiesto.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Nota bene: le clausole delle condizioni di assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie, oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate con caratteri di particolare evidenza.

NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

1.1 Modalità di stipula del contratto

Per i Clienti UniCredit il contratto può essere stipulato recandosi in una Agenzia UniCredit contraddistinta UniCredit Private Banking.

1.2 Attestato di rischio

In sede di stipulazione di un contratto r.c. auto, CreditRas Assicurazioni utilizza i dati contenuti nell'Attestato di rischio. Per i contratti decorrenti dal 1° luglio 2015, CreditRas Assicurazioni acquisirà direttamente l'Attestato di rischio attraverso la banca dati. Qualora l'Attestazione non risultasse in banca dati, CreditRas Assicurazioni acquisirà telematicamente l'ultimo Attestato di rischio utile e richiede al Contraente, per il periodo residuo, una dichiarazione che le consente di ricostruire la posizione assicurativa e di procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

Dal 1° agosto 2018 è stato inserito lo I.U.R., che contras-

segna il rischio relativo al veicolo assicurato e al suo proprietario (o, se diverso, ad altro avente diritto all'attestato: locatario/usufruttuario/acquirente con patto di riservato dominio) e consente di aggiornare, nella Banca Dati attestati, la Tabella di sinistrosità pregressa con i sinistri "tardivi". Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'utilizzo dell'Attestato è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal Contraente o dal Proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'Attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.

1.3 Dichiarazioni inesatte e reticenze - aggravamento del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato in merito ai dati che contribuiscono a determinare il Premio di Polizza o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C.. Ciò vale anche nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, successiva-

mente alla conclusione della Polizza, omettano o dimentichino di comunicare all'Impresa eventuali modifiche dei suddetti dati.

I dati tariffari sono tutti quelli raccolti in quotazione e indicati nel documento di Polizza, quali ad esempio, i dati riguardanti il Proprietario/locatario del veicolo, i dati del veicolo stesso, la forma di guida scelta e gli eventuali precedenti assicurativi.

1.4 Conclusione del contratto ed effetto delle garanzie

Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente riceve la Polizza. Dal 18 ottobre 2015 non è più obbligatorio esporre il contrassegno cartaceo dell'assicurazione a comprova della copertura. Il controllo della copertura assicurativa avviene in via telematica grazie all'ausilio di una banca dati informatizzata che consente di verificare la regolarità dell'assicurazione tramite la rilevazione della targa dell'auto (Decreto Ministeriale n. 110 del 2013). Il Codice della Strada stabilisce che per poter circolare il conducente abbia con sé il certificato di assicurazione, da conservare

con cura nel veicolo per le verifiche sulla copertura assicurativa anche nel caso in cui venga inoltrato dalla Compagnia in formato elettronico, ed è tenuto ad esibirlo insieme agli altri documenti di circolazione e di guida a fronte di richiesta degli organi preposti.

Le garanzie operano esclusivamente se presenti in Polizza e sono in vigore, salvo diversa pattuizione, dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, quale data di decorrenza, e comunque a condizione che il Premio sia stato pagato, altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento del Premio.



Il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in Polizza, deve firmarla e trasmetterla all'Impresa via fax al numero 0200643633 o via email all'indirizzo documenti@creditrassicurazioni.it entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.

È onere del Contraente condividere con l'intestatario al PRA del veicolo, se soggetto diverso, l'informativa Privacy definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

1.5 Premio di Polizza e modalità di pagamento del Premio

Il Premio è annuale e rappresenta l'importo complessivamente dovuto dal Contraente. Al momento del pagamento il Premio di Polizza può variare in funzione dell'adeguamento fiscale previsto dalla legge vigente. Il Premio è determinato in base ai parametri di personalizzazione e alla forma tariffaria del contratto e può

essere pagato in un'unica soluzione con addebito diretto sul rapporto di conto corrente, Genius Card presso UniCredit S.p.A. o carta di credito della gamma UniCreditCard Flexia, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle stesse.

1.6 Diritto di ripensamento

Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, può recedere dal contratto stesso ricevendo in restituzione il Premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale) a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro. Tuttavia, se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, l'Impresa restituirà il premio corrisposto per intero al lordo di imposte e contributi. Il Contraente, per esercitare tale diritto, dovrà restituire all'Impresa, entro il suddetto termine, la comunicazione di

ripensamento debitamente firmata tramite raccomandata A/R, utilizzando anche il modulo disponibile nelle Agenzie UniCredit contraddistinte UniCredit Private Banking UniCredit, nonché l'autorizzazione allo storno dell'impresa vincolataria nel caso di contratto vincolato. Per il calcolo del premio pagato e non goduto si considera la data dell'inizio della raccomandata A/R.

Il Contraente è anche tenuto alla distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde del veicolo assicurato, se in suo possesso.

1.7 Durata del contratto e prosecuzione del rapporto assicurativo

Il contratto ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in Polizza senza alcun ulteriore obbligo di comunicazione. Tuttavia le garanzie della Polizza saranno operanti fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto. Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio, o nel caso in cui una delle due parti, mediante comunicazione da inviare con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla scadenza del contratto, informi l'altra dell'intenzione di non voler continuare il rapporto assicurativo. Fermo quanto sopra, l'Impresa si riserva di inviare al Contraente, almeno 30 giorni prima della sua naturale scadenza, di anno in anno, una proposta scritta di prosecuzione del contratto per una ulteriore annualità, comunicando il Premio da versare per la nuova annualità. Tale Premio sarà determinato sulla base dei dati e delle informazioni pre-

cedentemente acquisite, o modificate su richiesta del Contraente, applicando alle garanzie di Polizza la tariffa e le condizioni in vigore al momento della scadenza annuale, tenendo conto dell'evoluzione della classe di bonus/malus e del valore commerciale a quella data attribuito al veicolo da Quattroruote.

Pagando tale Premio entro la scadenza del contratto in corso il Contraente accetterà la nuova proposta. L'Impresa, avuta notizia del pagamento, invierà al Contraente la polizza e, contestualmente, il certificato di assicurazione ed il modulo CAI di Constatazione Amichevole di Incidente per la denuncia del sinistro.

La trasmissione della carta verde avverrà solo su richiesta dell'assicurato.

In ogni caso, il mancato pagamento del Premio relativo alla nuova annualità comporterà la naturale cessazione della Polizza alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto senza ulteriori obblighi di comunicazione.

1.8 Rilascio dell'Attestato di rischio

CreditRas Assicurazioni rilascia, per i contratti in scadenza dal 1° luglio 2015 per via telematica, al Contraente l'Attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima dalla scadenza del contratto, oppure entro 15 giorni dalla richiesta del Contraente o della data di cessazione del contratto con periodo di osservazione concluso. L'attestato di rischio è reso disponibile anche nell'Area Personale, tra i documenti relativi alla polizza RCA, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. Con le stesse modalità, il documento è altresì a disposizione del

proprietario del veicolo o, in alternativa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario in caso di locazione finanziaria, se persona diversa dal contraente.

È anche possibile ricevere l'attestato di rischio tramite e-mail oppure ottenere una stampa dello stesso facendone richiesta direttamente alla Compagnia, senza applicazione di costi; L'Agenzia UniCredit contraddistinta UniCredit Private Banking resta tuttavia a disposizione per l'eventuale stampa dell'Attestato.

Condizioni di Assicurazione

8

1.9 Vendita o perdita del possesso del veicolo assicurato

In caso di vendita, cessione in conto vendita, demolizione, furto, definitiva esportazione all'estero o ritiro dalla circolazione del veicolo assicurato, il Contraente deve darne immediata comunicazione in una Agenzia UniCredit contraddistinta UniCredit Private Banking. I suddetti eventi comportano a scelta irrevocabile del Contraente uno dei seguenti effetti:

- sostituzione del contratto su nuovo veicolo;
- cessione del contratto all'acquirente del veicolo assicurato;
- risoluzione del contratto con restituzione del Premio pagato e non goduto.

a seguito della quale il Contraente è tenuto alla distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde, se in suo possesso. CreditRas Assicurazioni si riserva comunque la facoltà di chiedere in tutti i casi al Contraente, la restituzione mediante raccomandata dei suddetti documenti, prima di dar seguito all'operazione richiesta. La mancata o intempestiva comunicazione a CreditRas Assicurazioni della perdita del possesso/vendita del veicolo o la mancata distruzione/spedizione dei suddetti documenti sarà motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data della perdita di possesso/vendita del veicolo assicurato. CreditRas Assicurazioni rinuncia alla rivalsa per la mancata distruzione dei documenti assicurativi, soltanto in caso di furto del veicolo, a condizione che il Contraente abbia tempestivamente denunciato all'Autorità e a CreditRas Assicurazioni il fatto.

1.9.1 Sostituzione del contratto su nuovo veicolo

Il contratto può essere trasferito su altro veicolo purché intestato al medesimo Proprietario o al coniuge, o a persona unita civilmente o convivente di fatto. L'operazione comporta la sostituzione della Polizza con mantenimento della classe di bonus/malus e la relativa regolazione del Premio.

Onde consentire alla Compagnia di emettere la Polizza e rendere operante la copertura assicurativa, il Contraente è tenuto a trasmettere tutta la documentazione richiesta e a effettuare il pagamento dell'integrazione se dovuto entro il termine di decorrenza desiderato. Nel caso in cui il Contraente non dovesse inviare la

1.10 Richiesta duplicati

CreditRas Assicurazioni invia entro 15 giorni dalla data di richiesta del Contraente, il duplicato del certificato di assicurazione e della carta verde. Per ottenere tali duplicati il Contraente dovrà farne richiesta all'intermediario contattando il Servizio Clienti di UniCredit al numero 800.00.15.00. CreditRas Assicurazioni si riserva

1.11 Validità territoriale

AVVERTENZA: La trasmissione della carta verde avviene via posta e solo su richiesta dell'assicurato da formulare al proprio Private Banker.

L'assicurazione vale nell'Unione Europea, Svizzera,

documentazione e/o effettuare il pagamento, se previsto, entro il termine di decorrenza richiesto, la Compagnia non potrà garantire l'emissione e il rilascio della documentazione di polizza.

1.9.2 Cessione del contratto all'acquirente del veicolo assicurato

La cessione del contratto comporta la sostituzione della Polizza a favore del nuovo Proprietario in classe CreditRas Assicurazioni NI/CU14 e la regolazione del Premio.

Le garanzie saranno operanti dalla data di decorrenza indicata in Polizza se non è richiesta integrazione di Premio, altrimenti le garanzie saranno operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento dell'integrazione. CreditRas Assicurazioni invierà al nuovo Contraente l'appendice di cessione del contratto, la copertura provvisoria e i nuovi documenti assicurativi.

1.9.3 Interruzione del contratto con restituzione del Premio pagato e non goduto

Per interrompere il contratto, il Contraente dovrà recarsi in una Agenzia UniCredit contraddistinta UniCredit Private Banking per la compilazione del modulo d'interruzione. CreditRas Assicurazioni rimborserà al Contraente il Premio residuo, trattenendo le imposte e il contributo al SSN.

La data di riferimento per il calcolo del Premio da rimborsare è:

- il giorno successivo a quello della denuncia fatta alle Autorità, in caso di interruzione per furto del veicolo;
- in tutti gli altri casi, il giorno indicato dal Contraente nel modulo di interruzione come data della perdita di possesso del veicolo.

CreditRas Assicurazioni si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel modulo d'interruzione e di richiedere copia della documentazione che prova la perdita di possesso del veicolo assicurato e l'autorizzazione allo storno dell'impresa vincolatoria nel caso di contratto vincolato.

1.9.4 Sospensione del contratto

Non è prevista la sospensione del contratto.

tuttavia la facoltà di richiedere un'autocertificazione che specifichi la ragione del nuovo invio (smarrimento, mancato ricevimento o furto) e, ai sensi di Legge, qualora lo ritenesse necessario, copia della denuncia all'Autorità dello smarrimento o furto del certificato di assicurazione e della carta verde.

Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Principato di Monaco, Serbia. L'assicurazione vale altresì negli Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle



internazionali in essa indicate non siano barrate. Nei suddetti Paesi l'assicurazione opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle legislazioni nazionali sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da

circolazione. Restano comunque ferme le maggiori garanzie previste in Polizza ed eventuali limitazioni territoriali indicate dalle singole garanzie.

1.12 Foro competente

Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.

1.13 Oneri fiscali e regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi a questo Contratto sono a carico del Contraente.

1.14 Richiesta informazioni

Per ottenere informazioni relative al rapporto assicurativo, è possibile rivolgersi alle Agenzie UniCredit contraddistinte UniCredit Private Banking, o per iscritto a CreditRas Assicurazioni.

1.15 Legislazione applicabile e rinvio alle norme di legge

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è disciplinato valgono le norme di Legge.

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

2.1 Responsabilità Civile Auto: cosa assicura

CreditRas Assicurazioni assicura i rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali è obbligatoria l'assicurazione per Legge e s'impegna quindi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo identificato in Polizza. L'assicurazione è estesa con i medesimi massimali al rischio da

circolazione derivante dal traino del rimorchio agganciato al veicolo assicurato, a condizione che il traino sia effettuato nel rispetto delle norme di Legge e che il veicolo assicurato sia regolarmente omologato per tale utilizzo. L'assicurazione è prestata nella forma e secondo le modalità richiamate in Polizza.

2.2 Estensioni sempre incluse nella Responsabilità Civile Auto

La copertura Responsabilità Civile Auto si intende operante anche nei casi sotto indicati:

- **Responsabilità Civile da circolazione in aree private:** la Polizza copre con i medesimi massimali anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione in aree private.
- **Responsabilità civile da circolazione in aree riservate a traffico e sosta di aeromobili:** la garanzia opera entro il limite di € 10.500.000 se il massimale stabilito in polizza è di importo superiore; oppure entro il massimale di polizza se quest'ultimo è di importo pari o inferiore al predetto limite.
- **Responsabilità Civile dei Trasportati:** CreditRas Assicurazioni assicura, entro i limiti del massimale indicato in Polizza, la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso.
- **Responsabilità Civile per fatto di figli minori:** CreditRas Assicurazioni assicura, entro i limiti del massimale

indicated in Polizza, i danni causati a terzi dal veicolo assicurato guidato a insaputa del Proprietario da figli minori o da persone con lui conviventi soggette alla sua tutela (vedi art. 2048 del C.C.).

- **Ricorso Terzi da Incendio:** CreditRas Assicurazioni assicura, con il limite massimo di € 160.000 per ogni sinistro, i danni materiali e diretti provocati a terzi dall'incendio del veicolo non conseguente alla circolazione, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.
- **Soccorso vittime della strada:** CreditRas Assicurazioni indennizza un importo massimo di € 300 per evento in caso di danni alle parti interne del veicolo causati dal trasporto documentato di vittime di incidenti stradali fino al posto di soccorso medico.

I massimali indicati in Polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per le suddette estensioni.

Condizioni di Assicurazione

10

2.3 Soggetti esclusi dalla garanzia Responsabilità Civile Auto

Non è considerato terzo e quindi non beneficia della garanzia Responsabilità Civile Auto, il guidatore del veicolo responsabile del sinistro. Esclusivamente per i danni alle cose non sono inoltre considerati terzi:

- a) i soggetti di cui all'art. 2054 terzo comma del C.C. (guidatore/Proprietario del veicolo) ed all'art. 91 comma 2 del Codice della Strada (locatario del contratto di Leasing);
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi

- naturali o adottivi del guidatore e del Proprietario del veicolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i precedenti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti descritti al punto b).

2.4 Cause di esclusione e rivalsa della garanzia Responsabilità Civile Auto

La garanzia Responsabilità Civile Auto non copre i danni causati dalla circolazione dei veicoli in piste o circuiti privati e dalla partecipazione a prove libere, allenamenti, gare o competizioni automobilistiche.

La garanzia non copre inoltre:

- il veicolo utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente privata se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni vigenti;
- i veicoli con targa prova se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni vigenti;
- il noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore, comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;
- i danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'articolo 9 bis del codice della strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo 141 del medesimo codice;
- i danni occorsi in caso di guida con patente scaduta qualora non venga rinnovata entro tre mesi dalla

data del sinistro;

- i danni occorsi in caso di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, a cui sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi dell'art. 187 del vigente Codice della Strada: in caso di sinistro causato da guidatore sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, CreditRas Assicurazioni limiterà la rivalsa a un massimo di € 5.000;
- i danni occorsi in caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza a cui venga accertato un tasso alcolemico penalmente rilevante (ad oggi superiore a 0,8 grammi/litro ai sensi dell'art. 186 del vigente Codice della Strada).

Nei casi sopra elencati e in tutti quelli dove il risarcimento sia comunque dovuto ai sensi del comma 2 art. 144 del Cod. A.P., CreditRas Assicurazioni eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell'Assicurato, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.

2.5 Forma di guida della garanzia Responsabilità Civile Auto

La garanzia è prestata con la forma Guida Libera. Il veicolo assicurato pertanto può essere guidato da chiunque, nel rispetto delle norme di Legge.

Il Contraente può scegliere, in alternativa alla Guida Libera, la forma Guida Esperta. In tal caso, il veicolo indicato in Polizza può essere guidato, oltre che dall'intestatario al PRA, solo da conducenti con età superiore ai 23 anni purché abbiano conseguito la patente da più di due anni. Fermo restando il risarcimento integrale ai terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in Polizza, CreditRas Assicurazioni eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di € 5.000 se al momento del

sinistro il veicolo assicurato risulterà guidato da un conducente con requisiti diversi da quelli richiesti dalla forma di guida indicata in Polizza.

CreditRas Assicurazioni rinuncia alla suddetta rivalsa solo nei seguenti casi:

- veicolo utilizzato da un addetto o un preposto alla custodia o riparazione del veicolo;
- veicolo in circolazione contro la volontà del Proprietario a condizione che il fatto sia stato temporaneamente denunciato all'Autorità competente;
- veicolo utilizzato in caso di stato di necessità adeguatamente documentato.

2.6 Clausola bonus/malus

2.6.1 Definizione della formula tariffaria

L'assicurazione è stipulata nella formula tariffaria bonus/malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di copertura (c.d. periodi di osservazione):

Primo periodo: ha la durata di dieci mesi, inizia il giorno della decorrenza della prima Polizza stipulata con CreditRas Assicurazioni e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Periodi successivi: hanno la durata di dodici mesi, decorrono dalla scadenza del primo periodo di os-



servazione e terminano due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

2.6.2 Classi di merito

La tariffa bonus/malus si articola secondo le classi di merito e i relativi coefficienti di Premio rappresentati nella tabella A dell'appendice A1. I coefficienti di Premio associati alle classi di merito rappresentano le riduzioni percentuali che l'Impresa riconosce automaticamente ad ogni rinnovo applicandoli alla tariffa in vigore.

2.6.3 Classe di ingresso

L'assegnazione del veicolo alla rispettiva classe di merito CreditRas Assicurazioni avviene come indicato nell'appendice A1. **La mancata consegna o correttezza dei documenti richiesti per l'emissione della Polizza comporta l'assegnazione alle classi CreditRas Assicurazioni e CU 18.**

2.6.4 Evoluzione delle classi di merito

Per l'annualità successiva a quella della stipulazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza, in base alla tabella D, riportata nell'appendice A1, a seconda che CreditRas Assicurazioni abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso del suddetto periodo o in periodi precedenti.

Per il malus sono presi in considerazione:

- i sinistri pagati anche parzialmente per i quali è stata accertata la **responsabilità principale** dell'Assicurato;
- i sinistri pagati anche parzialmente con responsabilità paritaria la cui somma delle percentuali di responsabilità supera la soglia del 50%. Ai fini dell'evoluzione in malus questi sinistri con responsabilità paritaria cumulata sono considerati come un unico sinistro.

Le medesime regole valgono anche per l'assegnazione della classe CU, secondo quanto riportato nell'appendice A1 tabella E.

2.6.5 Facoltà di rimborso

CreditRas Assicurazioni comunica tempestivamen-

te al Contraente la presenza di sinistri che hanno determinato l'applicazione del malus. Il Contraente ha facoltà di evitare la menzione del sinistro sull'Attestato di rischio e maggiorazione del Premio per effetto del malus, rimborsando l'importo pagato secondo le seguenti modalità a seconda del regime di liquidazione:

- per risarcimento ordinario il rimborso deve essere effettuato direttamente a CreditRas Assicurazioni;
- per risarcimento diretto (CARD) la richiesta di rimborso deve essere effettuata tramite la CONSAP (www.consap.it). CreditRas Assicurazioni ha facoltà di assistere l'Assicurato inoltrando a CONSAP per suo conto la richiesta per conoscere l'importo da rimborsare, fermo restando che la risposta della CONSAP sarà ricevuta e conosciuta solo dall'Assicurato.

2.6.6 Sostituzione del Contratto

La sostituzione del contratto è ammessa, purché non vi sia variazione dell'intestatario al PRA, esclusivamente con veicolo appartenente alla stessa tipologia (stesso settore tariffario) di quello assicurato. In tal caso il periodo di osservazione non viene interrotto ma prosegue fino a naturale scadenza.

2.6.7 Agevolazione per seconda auto di proprietà qualora sia persona fisica

Dal 16 febbraio 2020 il comma 4-bis dell'art. 134 del Cod.A.P. (CAP) ha ampliato l'ambito di applicazione del c.d. "bonus familiare" Bersani.

La migliore classe di merito maturata nell'ambito familiare per un determinato veicolo può essere estesa ai famigliari conviventi anche in caso di rinnovo di un contratto già esistente a condizione che, come previsto dalla legge, il ricevente non abbia fatto sinistri (Informazione visibile nel proprio Attestato di Rischio).

Resta confermata invece la possibilità di trasferire la migliore classe di merito in caso di stipulazione di una nuova polizza su un veicolo, nuovo o usato, che viene acquistato.

È inoltre prevista la possibilità di trasferire la migliore classe di merito anche tra veicoli di diversa tipologia.

IN CASO DI SINISTRO

3.1 Obbligo della denuncia in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 537 812. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

L'operatore di CreditRas Assicurazioni, in tale occasione, potrà richiedere documentazione che il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro dieci giorni, al servizio sinistri di CreditRas Assicurazioni.

Nel caso di sinistro relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la denuncia deve essere compilata utilizzando il modulo CAI di Constatazione Amichevole di Incidente (come previsto dall'art. 143 del Cod.A.P.) e successivamente inviata al servizio sinistri di CreditRas Assicurazioni. Per una gestione più rapida del sinistro, CreditRas Assicurazioni consiglia di chiamare il numero di cui sopra avendo già a disposizione il modulo CAI compilato.

3.2 Inadempimento degli obblighi di denuncia del sinistro ai sensi dell'art. 143 del Cod.A.P.

In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del C.C. per l'omesso avviso di sinistro. CreditRas Assicurazioni pertanto può esercitare il diritto:

- di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato per i sinistri di Responsabilità Civile Auto;
- di negare l'indennità spettante all'Assicurato.

3.3 Gestione delle vertenze

CreditRas Assicurazioni si fa carico, fino a quando ne ha interesse, della gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno. Può inoltre provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, fino a quando il danneggiato non sia stato ri-

sarcito a titolo definitivo. Rimangono a carico dell'Assicurato le spese per legali e tecnici non designati da CreditRas Assicurazioni, nonché quelle per multe, ammende e spese di giustizia penale.

3.4 Termine di prescrizione

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato è di due anni (art. 2947 del

C.C. e art. 2952 del C.C.) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

3.5 Accesso agli atti dell'Impresa

Gli aventi diritto possono chiedere per iscritto a CreditRas Assicurazioni di prender visione della documentazione concernente i procedimenti conclusi di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni che li riguardano indicando il numero di sinistro/Polizza. La richiesta deve essere corredata da copia di

un documento d'identità del richiedente e se non si tratta dell'interessato di delega da lui sottoscritta e copia del suo documento di identità. CreditRas Assicurazioni risponde per iscritto entro 15 giorni accogliendo la richiesta o spiegando i motivi che non rendono possibile accoglierla.

3.6 Garanzia Responsabilità Civile Auto

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato e assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Cod.A.P.) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente da CreditRas Assicurazioni. Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati. In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Cod.A.P.

3.6.1 Procedura di risarcimento diretto art. 149 del Cod.A.P.

La richiesta di risarcimento deve essere compilata utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni fornito da CreditRas Assicurazioni e restituito al servizio sinistri di CreditRas Assicurazioni assieme al modulo CAI (modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente). CreditRas Assicurazioni, per una gestione più rapida del sinistro, raccomanda di compilare i suddetti documenti con molta attenzione, indicando tutte le informazioni richieste, nonché l'indicazione relativa all'esistenza di eventuali testimoni e/o feriti. CreditRas Assicurazioni verificherà la suddetta documentazione e qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Cod.A.P., provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti. Qualora non sussistano i requisiti



per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, CreditRas Assicurazioni provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art. 11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla Compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al Proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni precompilato, fornito dal Servizio Sinistri di CreditRas Assicurazioni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Cod.A.P. Qualora sul contratto sia presente la garanzia Tutela Legale, l'ufficio Tutela Legale provvederà, laddove sussistano i presupposti, ad adempiere in nome e per conto dell'Assicurato alle suddette incombenze.

3.6.2 Procedura di risarcimento diretto art. 148 del Cod.A.P.

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazione del responsabile e al Proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni precompilato fornito dal Servizio Sinistri di CreditRas Assicurazioni all'atto della denuncia del sinistro. Qualora sul contratto sia presente la garanzia di tutela legale, l'ufficio Tutela Legale provvederà, laddove sussistano i presupposti, ad adempiere in nome e per conto dell'Assicurato alle suddette incombenze.

3.6.3 Risarcimento del terzo trasportato art. 141 del Cod.A.P.

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri di CreditRas Assicurazioni e per conoscenza al Proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente da CreditRas Assicurazioni, secondo quanto previsto dall'art. 141 del Cod.A.P.

3.7 Riparazione presso carrozzerie convenzionate

Nel caso in cui l'Assicurato provveda al ripristino del danno recandosi presso una carrozzeria convenzionata (elenco disponibile nel sito internet ufficiale dell'Impresa) l'Impresa provvederà al pagamento diretto delle spese relative alla riparazione nei confronti della Carrozzeria Amica secondo quanto di seguito riportato.

Nel caso di sinistro RCA in regime di indennizzo diretto, totalmente risarcibile dall'Impresa ed in presenza di con-

3.6.4 Incidenti stradali con controparti estere

Ai sensi dell'art. 151 del Cod.A.P., nel caso in cui l'Assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, l'Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI - Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 20145 Milano (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), che in seguito comunicherà il nome dell'Impresa incaricata di liquidare il danno.

Nel caso in cui l'incidente con veicolo straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato, dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l'Assicuratore del veicolo straniero. Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente, risultati immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera, ai sensi del D. Lgs 190 del 30 giugno 2003. Per individuarla l'Assicurato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A., Centro di informazione italiano, v. Yser 14, 00198 Roma, fax 06.85796270, email: richieste.centro@consap.it

3.6.5 Fondo vittime della strada

Sono risarciti, dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale di Legge, i danni a persone e cose causati da:

- veicoli non assicurati;
- veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- veicoli in circolazione contro la volontà del Proprietario;
- veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
- veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti:

- i danni alla persona;
- i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia designata dall'IVASS a trattare e liquidare il sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP S.p.A., servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 06.857961, www.consap.it.

statazione amichevole a firma congiunta con totale responsabilità a carico della controparte, per i soli danni a cose, l'Assicurato potrà ripristinare il veicolo recandosi presso una carrozzeria convenzionata facente parte del circuito "Carrozzeria Amica" (elenco disponibile nel sito internet ufficiale della Compagnia). In questo caso si provvederà al pagamento diretto delle spese relative al ripristino, in favore del riparatore convenzionato.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

La normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla

protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza.

Nel rispetto di questo quadro normativo, il Titolare acquisisce i dati dell'interessato per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che pervengono dagli interessati stessi. A tal fine le precisiamo che la nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraente/Assicurati).

1. Titolare del Trattamento e informazioni di contatto

Il titolare del trattamento dei dati è CreditRas Assicurazioni S.p.A., con sede a Milano in P.zza Tre Torri 3, che definisce modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati personali.

La presente informativa riguarda pertanto anche l'attività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel presente documento, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile agevolmente e gratuitamente scrivendo CreditRas Assicurazioni S.p.A – P.zza Tre Torri 3 – 20145 Milano, ove sono dispo-

nibili anche la lista dei Responsabili del trattamento in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Per comodità, indichiamo altresì che il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: Allianz S.p.A., P.zza Tre Torri 3 – Milano, oppure scrivendo all'indirizzo mail: Dpo.CreditRas.Assicurazioni@creditrassassicurazioni.it.

2. Categorie di dati raccolti

La Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraente/Assicurati). Tali dati potranno essere anche quelli appartenenti a categorie particolari (nello specifico dati relativi alla salute o all'appartenenza a sindacati) trattati solo in quanto siano strumentali all'esecuzione del rapporto assicurativo.

Le categorie di dati che potremo trattare sono le seguenti:

- Dati personali;

- Dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute, vita sessuale, orientamento sessuale, origine razziale o etnica, ecc.) per i quali si richiede un **ESPRESSO CONSENSO** al trattamento;
- Dati giudiziari;
- Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).

3. Finalità del trattamento

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da CreditRas Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Allianz SE e da terzi, a cui essi verranno comu-

nicati, al fine di consentire alla Società stessa – anche per conto di altre società del Gruppo Allianz SE – di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché dare esecuzione a servizi connessi, accessori e strumentali all'erogazione della prestazione assicurativa e, ancora, dare



esecuzione a prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto;

- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;
- limitatamente ad alcuni dati, anche eventualmente comunicati a CreditRas Assicurazioni S.p.A. da terzi, adempiere alla normativa vigente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo.

I dati personali, anche sensibili e giudiziari, saranno trattati e potranno essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE per finalità di anti-frode (come anche indicato nel Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o il perseguimento di frodi assicurative). I dati degli interessati, potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.

3.a Base Giuridica del trattamento

La base giuridica dei trattamenti dei dati è rappresentata dal fatto che il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione, o dell'avvenuta in-

staurazione, del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell'Interessato stesso.

In aggiunta, per i dati sensibili, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l'Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali.

3.b Consenso facoltativo e obbligatorio, facoltà di rifiuto e conseguenze

CreditRas Assicurazioni S.p.A chiede, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei dati personali strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi richiesti dagli interessati. Per i servizi e prodotti assicurativi la Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" e/o giudiziari, strettamente strumentali all'erogazione degli stessi come nel caso di perizie mediche utilizzate per la liquidazione dei sinistri.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.

Premesso che il **consenso** al trattamento dei dati personali è **facoltativo**, preme precisare che, in **caso di rifiuto**, CreditRas Assicurazioni S.p.A. si vedrà costretta a non poter procedere all'esecuzione del servizio assicurativo, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati siano stati forniti direttamente dagli interessati per l'esecuzione della prestazione assicurativa e per soddisfare le richieste dell'interessato stesso.

4. Modalità d'uso dei dati

I dati personali sono trattati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi e le informazioni richieste dagli interessati e, qualora si acconsenta, anche mediante l'uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore, del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica, degli SMS, tablet, smartphone, ipad, o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici, automatizzati, ed in-

formatici. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del Gruppo Allianz SE, in Italia e all'estero.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati personali e come essi vengono utilizzati.

5. Destinatari dei suoi dati personali. Chi potrà accedere ai suoi dati

Per taluni servizi, inoltre, potranno essere utilizzati soggetti di nostra fiducia che svolgano per conto di CreditRas Assicurazioni S.p.A., compiti di natura tecnica od organizzativa tali per cui il trattamento dei dati da parte loro risulti necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio assicurativo finalizzato alla liquidazione dei sinistri e per la redistribuzione del rischio.

Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori di CreditRas Assicurazioni S.p.A. e ricoprono la funzione di "responsabile", di incaricato, ovvero operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali intermediari bancari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi (anche informatici, telematici o di archiviazione), cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telemati-

ci o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

Così pure i dati personali, per obbligo di legge, devono altresì essere comunicati da CreditRas Assicurazioni S.p.A. a enti e organismi pubblici, quali ad esempio IVASS – Consap – COVIP – Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo, infine, che, quali responsabili o soggetti incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati anche i nostri dipendenti e collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

6. Trasferimento all'estero dei suoi dati

I dati personali degli interessati potrebbero essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità di cui al paragrafo 3. Finalità del trattamento, secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet della Società. Nel caso in cui le suddette BCRs non trovassero applicazione, CreditRas Assicurazioni S.p.A. attuerà tutte le misure di sicurezza previste dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurare una adeguata protezione per il trasferimento dei dati personali.

Nel caso in cui si voglia ottenerne una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di

7. I suoi diritti nello specifico

Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L'interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito viene riportato l'elenco specifico dei diritti dell'interessato in relazione al

Si informa inoltre che i dati personali degli interessati non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni dagli stessi poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del Gruppo Allianz SE, alle Autorità e ad altri organi di Vigilanza e Controllo.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati.

5.a Possibili ulteriori destinatari dei suoi dati personali

Per le sole finalità descritte al precedente paragrafo 3, inoltre, i dati personali potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che riguarda l'interessato (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

conservazione può scrivere a: CreditRas Assicurazioni - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - telefono 800.11.66.33 e-mail privacy@creditrassicureazioni.it. In ogni caso, qualora i dati personali dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, CreditRas Assicurazioni S.p.A. garantisce che il destinatario dei dati personali assicuri un adeguato livello di protezione, nello specifico, grazie all'adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che siano state approvate dalla Commissione Europea.

CreditRas Assicurazioni S.p.A. non trasferirà in alcun caso i dati personali a soggetti non autorizzati al trattamento degli stessi.

trattamento dei dati che lo riguardano.

L'interessato potrà:

1. accedere ai suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2. revocare il proprio consenso in ogni momento;
3. aggiornare o correggere i suoi dati personali in ogni momento;
4. chiedere la cancellazione dei propri dati dai sistemi di CreditRas Assicurazioni S.p.A. (ivi compreso il diritto all'oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
5. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei suoi dati (limi-



- zione) in determinate circostanze per esempio qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;
6. conoscere l'esistenza di eventuale processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento;
 7. ottenere copia dei suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
 8. conoscere se i dati siano trasferiti a un paese terzo e ottenere informazione dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
 9. contattare il DPO ovvero il Garante della Privacy.

7.a) Diritto alla cancellazione e all'oblio, rettifica e portabilità dei dati

In ogni momento, gli interessati potranno anche esercitare il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i loro dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto.

L'eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo per il quale era stato manifestato il relativo consenso.

Per l'esercizio dei suoi diritti derivanti dal contratto di assicurazione può rivolgersi a CreditRas Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, Tel.: 800.11.66.33 o e-mail privacy@creditrassicurazioni.it.

8. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussista la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, CreditRas Assicurazioni S.p.A. avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all'interesse manifestato dalla

persona cui si riferiscono. I dati saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

9. Diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo

L'interessato ha anche il diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web www.garanteprivacy.it.

APPENDICE A.1

Clausola Bonus/Malus

A-TABELLE DI CORRISPONDENZA CLASSI CU/CRA																				
CRA	SUPERBONUS*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	NI	14	15	16	17	18
COEFFICIENTI DI PREMIO CLASSE CRA	0,437	0,501	0,554	0,571	0,579	0,587	0,596	0,607	0,621	0,643	0,682	0,717	0,780	0,866	1,000	1,050	1,187	1,323	1,457	1,687
CU	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18

* Vedi tabella F - Assegnazione classi superbonus CRA

B-TABELLE DI ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI D'INGRESSO CRA		
PROVENIENZA	CLASSI DI ASSEGNAZIONE	
	CU	CRA
Con Attestato	CU Attestato	CU Attestato/CRA
Con appendice di cessione	14	NI
Dichiarazione sostitutiva Attestato	Vedi tabella C	Vedi tabella C
Dichiarazione sostitutiva estera	Vedi tabella C	Vedi tabella C
Nuova Immatricolazione/voltura fino a 60 giorni	14	NI
Nuova Immatricolazione/voltura oltre 60 giorni	18	18
Senza documentazione (Attestato/libretto)	18	18

C-TABELLE PER ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE CU/CRA					
Anni senza sinistri	Nessun sinistro	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
Solo anno corrente	14	16	18	18	18
1	13	15	17	18	18
2	12	14	16	18	18
3	11	13	15	17	18
4	10	12	14	16	18
5	9	11	13	15	17

D-EVOLUZIONE CLASSI DI MERITO CRA																				
CLASSI INTERNE CRA																				
SINISTRI PAGATI	SUPERBONUS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	NI	14	15	16	17	18
Nessuno	SUPERBONUS	SUPERBONUS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17	18	18	18
2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18
3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
4 o più	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

E-EVOLUZIONE CLASSI DI MERITO CU																		
CLASSI CU																		
SINISTRI PAGATI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Nessuno	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18
2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18
3	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18
4 o più	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

F-TABELLA ASSEGNAZIONE CLASSI SUPERBONUS CRA*		
CLASSE DI ASSEGNAZIONE SUPERBONUS	ANNI ASSICURATI IN ATR	6
	CU DI ASSEGNAZIONE	1
	NUMERO SINISTRI ULTIMI 5 ANNI	0
	USO VEICOLO	PRIVATO
	CONTRAENTE/PROPRIETARIO	COINCIDENZA

* Le condizioni per l'assegnazione della classe superbonus devono valere contemporaneamente.

CreditRas
ASSICURAZIONI SPA

CreditRas Assicurazioni S.p.A.

Sede legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. +39 027216.1 - Fax +39 027216.4032

creditrasassicurazioni@pec.allianz.it - www.creditrasassicurazioni.it - CF. P. IVA e Reg. Impr. Milano n. 08965220158

Capitale sociale sottoscritto e versato euro 52.000.000

Iscritta all'albo imprese di assicurazione n. 1.00088 - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz,
iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.